

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1860 del 07/04/2017
Oggetto	Rif. SUAP 81/2016. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta ANTICA ARDENGHA srl per insediamento di Soragna. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1880 del 06/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette APRILE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Soragna in data 01/12/2016 prot. n. 10789, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 20147 del 01/12/2016, presentata dalla Ditta Antica Ardenga srl, con gestore e titolare il Sig. Massimo Pezzani, con sede legale in Soragna, località Chiavica n.61 e stabilimento ubicato in Soragna, località Chiavica n. 61, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

RILEVATI

- i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma inviate con note prot. n. PGPR 357 e prot. n. PGPR 645 del 10/01/2017;

- la relazione, in merito agli aspetti di competenza, espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota del 20/01/2017 prot. n. PGPR 982, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;

- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Soragna con nota del 24/01/2017 prot. n. 820, acquisita al prot. Arpae n. PGPR 1177 del 24/01/2017, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 14/03/2017 prot. Arpae n. PGPR 4840, in data 21/03/2017 prot. n. PGPR 5348 e in data 03/04/2017 prot. n. PGPR 6317, tramite note SUAP del 13/03/2017, del 20/03/2017 e del 01/04/2017;

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:

nella documentazione fornita nella domanda di AUA sopra richiamata, la ditta dichiara che "...*destinazione dello scarico In vasca a tenuta (tampa)...*In altri termini non c'è scarico su suolo o altro...";

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

nella relazione di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 20/01/2017 sopra richiamata, si legge che “...Si prende atto che non sono previsti scarichi idrici nel suolo ed in acque superficiali in quanto detti reflui sono dichiarati conservati in contenitore a tenuta...in attesa di smaltimento come rifiuto...”;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Antica Ardenga srl, con gestore e titolare il Sig. Massimo Pezzani, con sede legale in Soragna, località Chiavica n.61 e stabilimento ubicato in Soragna, località Chiavica n. 61, relativamente all'esercizio dell'attività di “piccola azienda che produce limitate quantità di salumi della Bassa Parmense” comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

➔ **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, per l'attività di cui ai punti 4.19 dell'Allegato IV alla DGR 2236/2009 e s.m.i., comprendente, in particolare, il punto di emissione identificato nella documentazione pervenuta come:

➔ **EMISSIONE E1:** Caldaia a Metano potenza 28 kW;

➔ **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, al rispetto delle pertinenti prescrizioni previste per ogni tipologia di impianto-attività dalla DGR 2236/2009 e s.m.i.;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Soragna prot. n. 820 del 24/01/2017 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Soragna si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Soragna. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Soragna, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Comune di Soragna.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Soragna all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 35989/2016

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

prod PGR 982
del 20/1/17

Pec

Al Sindaco
del Comune di
Soragna

Arpae – SAC
Struttura Autorizzazioni
Concessioni
(tramite posta interna)

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Ditta: Antica Ardenga avente sede legale ed operativa in Soragna loc Chiavica n°61 (PR) Relazione.

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto risulta una attività riconducibile alla trasformazione di carne suina, che giunge alla ditta già macellata, in salumi tipici della Bassa Parmense.

Scarichi idrici

La produzione di reflui deriva essenzialmente dagli scarichi dei servizi igienici e dalla pulizia dei locali di lavorazione carni per un quantitativo calcolato in 660 l/die ovvero circa 16 m3 al mese.

Si prende atto che non sono previsti scarichi idrici nel suolo ed in acque superficiali in quanto detti reflui sono dichiarati conservati in contenitore a tenuta avente dimensioni pari a 18 mc, in attesa dello smaltimento come rifiuto che, con cadenza mensile, sono asportati da ditta specializzata allo scopo. Non sono fornite indicazioni circa le caratteristiche strutturali del contenitore a tenuta di cui sopra.

Risulta altresì che gli scarti di categoria 3 derivati dalla lavorazione/rifilatura delle carni sono ritirate da ditta con convenzione esclusiva.

Preso atto di quanto sopra, si ritiene che l'accumulo dei rifiuti liquidi avviene in regime di deposito temporaneo e che pertanto devono essere rispettate le procedure di cui all'art. 183 lett. m) del DLGS 152/06 P.te Quarta, parimenti le successive fasi di trasporto e smaltimento dovranno allinearsi a quanto indicato nel citato Decreto.

Per quanto riguarda la gestione del sistema di raccolta e stoccaggio si prescrive quanto segue:

- l'allontanamento periodico dei reflui dovrà essere eseguito da ditta autorizzata al trattamento dei rifiuti e dovranno essere conservati a scopo probatorio i FIR attestanti il loro corretto smaltimento;

- sia eseguito con cadenza annuale lo spurgo delle condutture e dei pozzetti d'ispezione intermedi della condotta di adduzione alla vasca di raccolta nonché il completo svuotamento e rimozione dei sedimenti dalla medesima vasca di stoccaggio;
- sia effettuata entro il primo anno di rilascio del Provvedimento unico ex DPR 59/2013 una perizia di collaudo che attesti le condizioni di tenuta del contenitore destinato alla raccolta ed alla conservazione dei reflui; detta perizia dovrà essere rinnovata ogni 10 anni.

Matrice rumore

Visti:

- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- la classificazione acustica del Comune di Soragna;
- il D.P.R. 19/10/2011, n. 227
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

e preso atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. Marco Rogna, in qualità di Tecnico competente in acustica incaricato dalla Ditta Antica Ardenga srl, ex art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000 s.m.i., nella quale si attesta che le emissioni acustiche prodotte dalla attività oggetto dell'istanza in esame rientrano nel D.P.R. 19.10.2011, n° 227, in quanto assimilabili a quelle elencate dall'allegato B (allegato richiamato dall'art. 4, comma 1) e che pertanto la medesima è esclusa dall'obbligo di presentazione della documentazione inerente la previsione di impatto acustico, si ritiene che il parere di merito non sia dovuto.

Distinti saluti

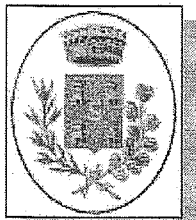
Il Tecnico istruttore
Rossella Zuccheri

La Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

*Tecnico istruttore e matrice acqua R. Zuccheri
Tecnico istruttore matrice rumore V. Vernazza*

Sinadoc: 17/2989 e 16/35989



COMUNE DI SORAGNA

p.le Meli Lupi 1 – 43019 Soragna (Parma)
c.f. 00223170341 – 0524/598911-598920

UFFICIO TECNICO

(ufficio assetto e sviluppo del territorio)

nota PCPR 1177
del 24/1/17

Protocollo N. 820

li. 24/01/2017

Risposta a nota N. 357

OGGETTO: ISTANZA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
DPR 13/03/2013 n. 59.

del 10/01/2017

TRASMESSA TRAMITE PEC

Spett. ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Piazzale della Pace, 1
43121 PARMA

Riguardo alla Vs. richiesta citata a margine relativa alla pratica di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta "ANTICA ARDENGIA SRL" (pratica di sportello unico 81/2016) per un insediamento destinato alla "lavorazione di carni suine (salumi)", posto in frazione di Diolo c. n. 61, con riferimento alle matrici riguardante l'impatto acustico e gli scarichi idrici.

Valutata la conformità dell'insediamento al PSC, entrato in vigore in data 15/01/2014.

Vista le valutazioni dell'ARPA pervenuta in data 20/01/2017 (che si allega).

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Luigi Vernizzi)



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.